



CUC – Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ripi, Pofi, Arnara

Provincia di Frosinone

Cap. 03027 P.zza Manara n. 1 –Tel. 0775/284010 - Fax 354156

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 10 del 18.07.2017

OGGETTO: REVOCA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU DESTINATI A RECUPERO E SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI ARNARA.

CIG : 6930270FB5

CUP: D29D16004330004

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

PREMESSO che:

- con Deliberazione di C.C. n. 34 del 18.11.2015 è stata approvata la convenzione ed il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ripi, Arnara e Pofi;
- la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) è stata sottoscritta tra i Comuni di Ripi, Arnara e Pofi, con individuazione del Comune di Ripi quale Comune capo-fila;
- con Decreto Sindacale n. 4 del 29.05.2017 la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Ufficio Unico di committenza tra i Comuni di Ripi, Pofi e Arnara, in qualità di Responsabile del Servizio Unico Lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio immobiliare, Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Arnara, in conformità alla individuazione effettuata dalla Conferenza dei Sindaci della CUC con verbale del 26.05.2017;

EVIDENZIATO CHE:

- con Deliberazione di G.C. n. 68 del 13/12/2016 il Comune di Arnara approvava gli Elaborati di Progetto e Capitolato Speciale d'Appalto relativamente al Bando di gara del "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di raccolta porta a porta", da porre a base di gara, redatti dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente e, contestualmente, dava atto:
 - a) che l'ammontare dell'appalto è stimato complessivamente in euro 173.333,33 IVA 10% esclusa, per mesi 20 (venti), comprensivo di *Oneri di sicurezza* finalizzati alla eliminazione dei rischi da interferenze per euro 2.166,67 IVA 10% esclusa;

- b) che l'Appalto sarà affidato mediante *Procedura aperta* ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata alla selezione ed individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio, da aggiudicare mediante il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- c) che il servizio sarà modulato e confermato sul sistema della c.d. "raccolta differenziata porta a porta" per tutte le varie tipologie di rifiuti, da svolgere su tutto il territorio comunale di Arnara;
- d) della conferma del personale attualmente già impiegato nel servizio di raccolta rifiuti da parte del gestore cui verrà affidato il servizio;
- e) dell'obbligo di continuità del servizio;
- f) dei poteri di vigilanza, controllo e applicazione delle penalità in capo all'Ente;
- g) nominava quale RUP il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente;
- h) demandava al medesimo Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente la predisposizione degli atti finalizzati alla pubblicazione del Bando pubblico di gara;

- con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Ripi, Pofi ed Arnara n. 2 del 28.12.2016 si è proceduto all'approvazione della procedura ed all'indizione di apposita gara d'appalto per i servizi in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/20016, con aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- entro le ore 13,00 del giorno 13/02/2016, termine stabilito dal Disciplinare-Bando di gara per l'affidamento del *Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di raccolta porta a porta nel Comune di Arnara*, sono pervenute n. 2 offerte;

- con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 02 del 14/02/2017 si è provveduto alla nomina della Commissione di gara;

VISTI i Verbali di gara:

- N. 1 in data 15/02/2017
- N. 2 in data 22/02/2017
- N. 3 in data 24/02/2017,

con i quali si è proceduto regolarmente all'espletamento delle procedure di gara, con proposta di aggiudicazione dell'appalto alla ditta ***** con sede in Via ***** n. *** – ***** ***** , per l'importo complessivo di € 161.495,75 (oneri per la sicurezza ed iva esclusi);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 03 del 09.03.2017 con al quale si è provveduto all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, dell'appalto di cui trattasi alla ditta ***** con sede in Via ***** n. *** – ***** ***** , cod. fisc./p.iva ***** , per l'importo complessivo di € 161.495,75 (iva esclusa), oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.166,67 ed iva al 10% pari ad € 16.366,24, per un totale complessivo di € 180.028,66, dando atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei prescritti requisiti con esito positivo;

CONSIDERATO che:

- sono state avviate le verifiche previste dalla normativa vigente (ANAC, DURC, Antimafia, ecc...) propedeutiche all'aggiudicazione definitiva, in particolare in riferimento alla Certificazione Antimafia, quest'ultima mediante richiesta prot. n. "PR_NAUTG_Ingresso_0109125_20170531" (protocollo comunale n. 3561 del 31 maggio 2017), inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
- la Prefettura di Napoli ha dato riscontro, in data 14.07.2017, alla richiesta prot. n. "PR_NAUTG_Ingresso_0109125_20170531" con nota prot. n. 142548 del 14.07.2017, acquisita al protocollo comunale al n. 4578 del 17.07.2017;

VISTA l'informativa ostativa antimafia nr. 135353, adottata dal Prefetto di Napoli, in data 5 luglio 2017, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti del ***** con sede in Via ***** n. *** – ***** ***** , CF ***** , trasmessa a questo Comune in allegato alla citata nota prot. n. 142548 del 14.07.2017;

RICHIAMATO l'art 94 del D.Lgs. 159/2011, rubricato "*Effetti delle informazioni del Prefetto*", a norma del quale:

“1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”;

RICHIAMATO l'orientamento recentemente espresso in materia dal giudice amministrativo (*ex multis*: TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) secondo cui:

- “ [...] in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un'informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata - non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione.

Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva”.

Ne deriva che “ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto”, tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale “in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario”;

CONSIDERATO che in ragione del provvedimento nr. 135353, adottato dal Prefetto di Napoli, in data 5 luglio 2017 nonché ai sensi del richiamato art 94, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, è fatto divieto all'Ente di procedere alla stipulazione del contratto ed al conseguente affidamento del servizio di che trattasi alla società destinataria dell'informazione antimafia ostativa;

DATO ATTO, con riguardo alla previsione contenuta nell'art 94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, che la stessa trova applicazione nell'ipotesi prevista dal comma 2 della medesima disposizione, ossia qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art 84, comma 4, ed all'art 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, sussistendo viceversa nell'ipotesi contemplata dal comma 1 un divieto di stipulazione del contratto;

EVIDENZIATO che:

- con riguardo al disposto dell'art 32, comma 10, del DL 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, la relativa disciplina risulta parimenti riferita all'ipotesi di completamento ovvero di prosecuzione dell'esecuzione di un contratto già stipulato;

- in ogni caso, come evidenziato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016, cit.) “[...]in presenza di un’informativa interdittiva la stazione appaltante non è tenuta ad attendere l’esito di ulteriori misure, eventualmente disposte dal Prefetto competente per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. Del resto, sia l’art. 32 cit., sia l’art. 92, comma 2 bis, del D. L.vo n. 159/2011 [...] non prevedono che le determinazioni delle stazioni appaltanti, successive all’interdittiva, siano in qualche modo subordinate alle decisioni del Prefetto sulla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa”;

RICHIAMATO, con riguardo al disposto dell’art 7 della legge 241 del 1990, l’orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016, cit.) secondo cui:

- “.....la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell'emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851).....”;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla revoca dell’aggiudicazione disposta con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 03 del 09.03.2017, attesa la sopravvenuta trasmissione da parte della Prefettura – UTG di Napoli dell’informazione antimafia nr. 135353 a carico del ***** che costituisce, ai sensi del menzionato art 94, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, motivo ostativo alla stipulazione del contratto di appalto ed al conseguente affidamento alla ditta interessata del servizio di cui trattasi;

RITENUTO che, al fine di garantire l’espletamento del servizio di cui trattasi, a tutela della salute e dell’igiene pubblica, possa procedersi, con separato provvedimento, all’affidamento dello stesso alla seconda classificata, ferma restando la necessaria verifica dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;

VISTI:

- Il testo unico 267/2000;
- Il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- Il Decreto Legislativo 50/2016
- Il D.L.vo 159/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle premesse della presente Determinazione;

DI PRENDERE ATTO dell’informativa ostativa antimafia nr. 135353, adottata dal Prefetto di Napoli, in data 5 luglio 2017, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti del ***** con sede in Via ***** n. *** – ***** ***** CF ***** , trasmessa a questo Comune in allegato alla citata nota prot. n. 142548 del 14.07.2017, acquisita al protocollo comunale al n. 4578 del 17.07.2017;

DI REVOCARE l’aggiudicazione del servizio denominato “Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e smaltimento mediante sistema di raccolta porta a porta nel Comune di Arnara”, disposta con determinazione della C.U.C. n. 3 del 09/03/2017 a favore dell’impresa ***** con

sede in Via ***** n. *** – *****, in conseguenza della sopravvenuta informativa interdittiva antimafia sopra menzionata;

DI RISERVARSI l'adozione di ulteriori provvedimenti finalizzati alla possibile aggiudicazione al secondo classificato ditta T.A.C. ECOLOGICA srl con sede in Via Strada Provinciale per Pastena n. 6 – 03020 FALVATERRA (FR), previa verifica di tutta l'ulteriore documentazione necessaria;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli e ai soggetti interessati e di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto;

DI DISPORRE inoltre l'invio della presente copia al Responsabile dell'albo pretorio del Comune di Arnara, della CUC (CUC) tra i Comuni di Ripi, Arnara e Pofi affinché proceda alla pubblicazione, ed ad ulteriori soggetti interessati.

CUC – Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile
(F.to Arch. Viviana Incitti)*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93